

dell'orientamento del nostro legislatore alla creazione di autorità indipendenti con funzione di regolazione e vigilanza dei settori dell'economia ai quali sono state preposte. Un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale ha portato nel corso degli anni a configurare la vigilanza, dall'originaria ricostruzione del concetto in termini di controllo di legittimità, a quella di una funzione di verifica della corrispondenza dell'attività dei soggetti vigilati a definiti parametri in tema di economicità, efficacia, efficienza, tecnica, amministrazione e simili, con lo scopo di adottare le misure più idonee previste dalla legge, volte a correggere i comportamenti difformi da quei parametri e nella prospettiva di indirizzare l'attività di quei soggetti verso obiettivi di pubblico interesse.

In questo contesto interpretativo così ricostruito — del resto confortato dai risultati sin qui ottenuti e verificabili nell'uniformarsi dei comportamenti dei soggetti verso i quali si è indirizzata l'azione dell'Autorità — si è precisato il senso stesso del combinato disposto delle norme²¹ secondo cui all'Autorità spetta il compito di garantire²² la qualità dei lavori, uniformandosi a criteri di efficienza ed efficacia secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

La funzione di vigilanza attribuita all'Autorità non è espressione di un compito di amministrazione attiva, nel senso di intromissione all'interno del settore in cui la vigilanza viene espletata e che assurge ad attività di direzione dello stesso, attraverso un potere normativo che disciplini il fenomeno economico in cui la vigilanza trova esplicazione, ovvero sostituisca l'amministrazione nell'esercizio della sua discrezionalità politico-amministrativa. E tuttavia, proprio muovendo dal dato legislativo, che esplicitamente prevede l'attribuzione all'Autorità stessa del potere di verificare la rispondenza dell'operato dei soggetti ai canoni normativi ai quali essi devono uniformare la loro attività, occorre ancora qui sottolineare che la funzione di vigilanza esercitata dal nuovo soggetto istituzionale è assai più di

²¹ Art. 4, co. 1, e art. 1, co. 1.

²² In ossequio all'art. 97 Cost.

Capitolo 1

un controllo di legittimità, che troverebbe nei soli — ancorché assai rilevanti — poteri di natura repressiva o preventiva la propria realizzazione. Se solo ci si riferisca al rispetto di principi quali l'efficacia e l'efficienza²³, risulta evidente che essi, ed il controllo sul loro rispetto in tema di azione amministrativa in materia di appalti pubblici, non consentono di ricondurre *quella* vigilanza ad un fenomeno di controllo di legittimità.

Essa investe, dunque, anche profili che sono elevati a momento essenziale e giustificativo dell'azione amministrativa in materia di lavori pubblici ma che, per loro natura, sfuggono ad un controllo di legittimità, sicché l'attività relativa non attiene soltanto — come una nozione tradizionale di vigilanza imporrebbe di concludere — al momento del rispetto della legislazione che disciplina le procedure dettate in tema di appalti pubblici ma anche al momento del rispetto di criteri diversi od ulteriori da quelli giuridici (si pensi all'economicità, all'efficienza e così via).

... formulazione
di regole di
comportamento ...

Ed è così apparso evidente che fare applicazione di questi parametri comporta darne una specificazione ed una definizione che consentano la verifica del loro rispetto; e significa che quella verifica presuppone un'attività che, non essendo vincolata e definita in parametri giuridici preventivamente fissati dal legislatore ma rimessi alla determinazione della stessa Autorità, assume i caratteri propri di un'attività di formulazione di *regole di comportamento* per i soggetti partecipanti al 'fenomeno appalti pubblici'. Ciò pur con difficoltà di tradurre in regole a valenza giuridica generale quei parametri di valutazione dell'azione amministrativa in tema di appalti pubblici (qualità delle opere, economicità, efficienza e simili) che, mutate dall'esperienza di altre discipline e settori dell'ordinamento, sono prive dei caratteri di concretezza e definitività.

L'azione dell'Autorità si è quindi svolta con la consapevolezza che il ruolo istituzionale attribuitole dalla legge quadro in tema di opere e lavori pubblici consista in un'attività amministrativa che, oltre ad una funzione di vigilanza intesa come verifica del rispetto della normativa dettata in materia, si esprima anche in una funzione di regolazione consistente essenzialmente in un agire volto a stabilire un insieme di regole di condotta per i

²³ Art. 1.

soggetti coinvolti nel fenomeno degli appalti pubblici e, più esattamente, nella definizione di regole che dettino le condizioni all'interno delle quali si realizzi una compatibilità e convergenza di potestà pubbliche e regole di mercato.

In buona sostanza, l'attività di regolazione affidata all'Autorità diventa elemento essenziale del 'sistema economico-giuridico appalti pubblici', ove soprattutto si consideri che l'operare e l'effettività di un principio organizzativo in questo fenomeno postula tanto la presenza di regole di comportamento quanto la messa in opera di forme di controllo volte a verificare il rispetto delle regole medesime. E l'attività in questione va intesa come finalizzata a curare un interesse pubblico per la cui tutela non si ha l'incisione diretta delle situazioni giuridiche degli amministratori, ma si realizza nella misura in cui le relazioni tra questi soggetti si svolgano nel rispetto di determinati canoni di comportamento. Ed in questa prospettiva, l'Autorità nel primo anno della propria attività ha agito sulla base di una serie di indicatori da essa stessa definiti, che finiscono per comporre una vera e propria 'griglia' di analisi per la soluzione delle questioni a valenza generale del 'fenomeno appalti pubblici' e delle singole fattispecie contrattuali, con la consapevolezza che la costruzione di una tale 'griglia' non configura un semplice esercizio di discrezionalità tecnica ma assurge a vera e propria attività di completamento ed integrazione della previsione legislativa.

L'interpretazione espressa dall'Autorità in ordine alla funzione che il quadro legislativo ha effettivamente inteso attribuirle, come sopra precisato, ha successivamente trovato conferma, normativamente sancita, nell'emanando Regolamento di attuazione della legge quadro.

Ed invero già il Consiglio di Stato, esprimendosi²⁴ sul Regolamento di attuazione della legge quadro, sottolineava la necessità che «per un corretto esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità» appare «funzionale un perfezionamento degli attuali poteri amministrativi conferitile». Ed in effetti i pareri sullo stesso Regolamento resi dalle competenti Commissioni del

²⁴ Parere 12 luglio 1999, n. 123 (adunanza generale).

Capitolo 1

Senato della Repubblica e della Camera dei deputati²⁵ definivano più compiutamente i profili funzionali dell'Autorità ed i poteri con i quali essi si estrinsecano. Più esattamente, nel parere reso dalla Commissione del Senato si è chiarito, relativamente alle modalità di vigilanza da parte dell'Autorità sui lavori pubblici, che «il potere di vigilanza sull'osservanza della disciplina in materia deve estrinsecarsi nei confronti degli operatori, in modo coerente con l'ordinamento giuridico, attraverso l'uso di strumenti che lo rendano effettivo sia quando si riferisce all'applicazione di principi generali, sia quando si riferisce a casi concreti. Il Regolamento deve inoltre assicurare forme di pubblicità delle decisioni dell'Autorità». In termini sostanzialmente simili, il parere reso nella Commissione presso la Camera dei deputati dove, premesso che «occorre integrare la disciplina relativa alle modalità di esercizio della vigilanza da parte dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici», si è espressa la necessità che «il potere di vigilanza sull'osservanza della disciplina in materia deve essere esercitato, pur se in modo coerente con l'ordinamento giuridico vigente, anche nei confronti di singoli operatori» e dovendosi inoltre assicurare «forme adeguate di pubblicità delle decisioni dell'Autorità».

Le indicazioni ed i suggerimenti proposti in sede di Commissioni parlamentari sono stati effettivamente recepiti nel testo definitivo dell'emanando Regolamento di attuazione della legge sui lavori pubblici. In particolare, il *capo II del titolo I* del Regolamento è stato dedicato alla disciplina delle modalità di esercizio della vigilanza da parte dell'Autorità sui lavori pubblici. Soprattutto, vengono regolati l'esercizio della funzione ed i poteri con i quali essa si estrinseca²⁶. Così, si fa espresso riferimento²⁷ alle funzioni dell'Autorità in relazione alle singole fattispecie di appalto di opere e lavori pubblici che l'Autorità stessa ha disciplinato o su richiesta dei soggetti interessati, ovvero di propria iniziativa²⁸. Ed in tal modo si è verosimilmente voluta soddisfare la necessità che il potere dell'Autorità, così come ri-

²⁵ Espressi, rispettivamente, il 10 novembre e il 24 novembre 1999.

²⁶ Artt. 3, 4 e 5 del Regolamento.

²⁷ Art. 3, co. 3 del Regolamento.

²⁸ Art. 4 del Regolamento.

chiesto in sede parlamentare nei pareri sopra citati, si estrinsechi nei confronti degli operatori con riferimento ai casi concreti.

Ma è anche sul piano dell'applicazione dei principi generali della legge quadro che la funzione di vigilanza e regolazione dell'Autorità trova un preciso sostegno normativo laddove si stabilisce: «le delibere e gli atti riguardanti questioni di rilievo generale o comportanti la soluzione di questioni di massima sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana»²⁹. Risulta così evidente anche sul piano formale che al di là della definizione di fattispecie concrete, l'Autorità si trova in tal modo a svolgere una funzione di regolazione, attraverso la formulazione di quelle regole di comportamento — sul piano dell'agire giuridico ed economico dei soggetti in tema di appalti pubblici — di cui si è già offerta una nozione. La valenza giuridica — sul piano degli effetti degli atti emessi dall'Autorità — si evince dalla circostanza che la pubblicazione delle delibere dell'Autorità sulla Gazzetta Ufficiale vuole fornire agli operatori i parametri di comportamento formulati dall'Autorità sulla base dell'interpretazione della normativa del settore, ovvero da essa stessa direttamente definiti in assenza di una specifica previsione legislativa (si pensi all'economicità, all'efficienza e così via), che rendano la loro attività conforme a quei principi che dovranno ritenersi fisiologicamente caratterizzanti il fenomeno degli appalti di opere e lavori pubblici.

L'articolazione degli atti e delle delibere dell'Autorità con riferimento a specifiche, particolari fattispecie ovvero a questioni a valenza generale, come previsto dal Regolamento attuativo della legge quadro³⁰ e, preliminarmente, l'individuazione di due tipi di procedimenti, l'uno che conduce all'emanazione di misure aventi contenuto ed effetti particolari, l'altro finalizzato all'emanazione di atti a contenuto generale, hanno imposto all'Autorità la necessità di provvedere a regolamentare i procedimenti in parola. E così, accanto all'approvazione del Regolamento concernente le categorie

²⁹ Art. 3, co. 3 del Regolamento.

³⁰ Art. 3, co. 3, Regolamento.

Capitolo 1

di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'Autorità e sottratti all'accesso e del Regolamento relativo ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità³¹, il Consiglio dell'Autorità ha approvato il Regolamento relativo agli interventi regolatori dell'Autorità³² e, dunque, sia con riguardo ai procedimenti che possiamo definire 'singolari' (ossia relativi a specifiche, concrete fattispecie di appalto) sia con riferimento ai procedimenti che possiamo definire 'generalì' (e cioè relativi a questioni e tematiche di valenza generale).

La previsione di un regolamento che disciplini un procedimento di carattere generale va a collocarsi nella recente ed apprezzata tendenza³³ delle Autorità indipendenti — con funzione di regolazione dei settori dell'economia a cui sono preposte — ad avvalersi di procedimenti che offrano le più ampie possibilità e garanzie di partecipazione e coinvolgimento dei soggetti ai quali è indirizzata l'attività del soggetto regolatore. Il Consiglio dell'Autorità ha così voluto accogliere quelle recenti ed autorevoli sollecitazioni, scaturenti dal dibattito in corso sulle Autorità indipendenti, a voler prevedere forme di partecipazione ai procedimenti di regolazione di soggetti o categorie di soggetti verso i quali si esercita la funzione stessa della regolazione in termini di fissazione di regole a valenza generale e sulla cui base si realizzi una compatibilità e convergenza di potestà pubbliche e regole di mercato, finalizzate alla creazione di un delicato quanto fondamentale equilibrio tra situazioni soggettive pubbliche e private che ricevono tutele particolarmente qualificate nell'ordinamento.

In questa prospettiva vanno intese la previsione e l'articolazione dell'attività istruttoria diretta all'emanazione di un *atto di regolazione*, che può comporsi — secondo il Regolamento sopra ricordato — in più fasi procedurali tra cui l'*audizione* dei soggetti interessati dalla deliberazione avente contenuto generale e, preliminarmente a questa, la *predisposizione di un do-*

³¹ Entrambi approvati il 28 dicembre 1999 ed adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. I regolamenti sono riportati nel Volume II, Sezione I.

³² Il testo del regolamento è riportato nel Volume II, Sezione I

³³ Si rinvia a tal fine alle valutazioni espresse nel corso delle audizioni rese presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati aventi ad oggetto un'indagine conoscitiva sulle autorità indipendenti.

cumento espositivo di base (inviato ai soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella problematica) delle questioni che hanno determinato l'attivazione del procedimento di regolazione sulla cui base «le amministrazioni e le categorie interessate possono depositare memorie scritte e atti pertinenti alle questioni trattate»³⁴.

La possibilità prevista nel Regolamento degli interventi regolatori dell'Autorità di partecipazione di soggetti o categorie di soggetti — pubblici e privati — nel procedimento di regolazione avente ad oggetto questioni di rilievo generale deve considerarsi elemento funzionale dell'Autorità particolarmente significativo e certamente nuovo per l'ordinamento (ancorché condiviso da altre Autorità indipendenti) ove anche si ricordi che la legge sul procedimento amministrativo esclude³⁵ espressamente dal campo di applicazione delle norme in tema di procedimento amministrativo³⁶ l'attività della pubblica amministrazione «diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione». Così, la scelta effettuata dal Consiglio dell'Autorità di prevedere e disciplinare anche per le questioni a valenza generale la partecipazione dei soggetti interessati alla regolazione va intesa nella direzione di escludere — almeno tendenzialmente — di avvalersi del ricorso ad un procedimento tradizionale di regolazione consistente nell'emanazione unilaterale ed autoritativa di regole che disciplinino i comportamenti dei soggetti regolati, ed invece favorire l'esercizio di una funzione di regolazione alla cui stessa formulazione prendano parte quei soggetti direttamente interessati all'emanazione di provvedimenti, rivolti alla soluzione delle problematiche generali caratterizzanti il fenomeno degli appalti di opere e lavori pubblici.

Pertanto, la circostanza che il coinvolgimento dei soggetti interessati si concretizzi nella presentazione di osservazioni, memorie, documenti e in audizioni successive alla predisposizione da parte del soggetto regolatore di un *documento base* (di discussione) e che di tale documentazione ed attivi-

³⁴ Art. 3, co. 2 del Regolamento relativo agli interventi regolatori dell'Autorità.

³⁵ Art. 13, co. 1, l. n. 241/90.

³⁶ Capo III, l. n. 241/90.

Capitolo 1

tà l'Autorità *potrà* tener conto, soprattutto al fine di un'attuazione più fedele e rapida delle regole contenute nel provvedimento generale, nonché nella prospettiva di evitare, almeno tendenzialmente, eventuali contestazioni in sede giurisdizionale, vale, da sola, a far capire come il coinvolgimento dei soggetti regolati non porti certo a configurare il procedimento prescelto come una sorta di negoziazione della regolazione (che comporterebbe la formulazione di un accordo tra il regolatore ed i regolati e di una vera e propria mediazione tra i relativi, rispettivi poteri ed interessi) ma ad un'attività volta ad acquisire tutte le informazioni, le esperienze, i punti di vista utili all'Autorità per ampliare la base informativa sulla quale fondare l'atto regolatore.

È proprio in quest'ultima prospettiva, diretta all'acquisizione delle esperienze, della concreta applicazione della disciplina legislativa, delle necessità ed esigenze degli operatori, che è parso particolarmente opportuno all'Autorità regolamentare anche audizioni periodiche, congiunte o individuali per categoria rappresentata, di formazioni associative nelle quali gli operatori privati ma anche le pubbliche amministrazioni siano organizzate, nonché di associazioni ambientaliste o sindacali di imprese e di lavoratori del settore³⁷.

Del resto, in questa direzione l'Autorità ha inteso la disposizione secondo la quale «Ai fini dell'assunzione di notizie e chiarimenti, l'Autorità può convocare, previo congruo preavviso e con indicazione delle circostanze su cui devono essere sentiti, i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli amministratori, i sindaci, i revisori, i direttori di imprese e società e chiunque sia ritenuto opportuno sentire.»³⁸.

Né tuttavia, l'Autorità si è sottratta al compito di offrire rigorosi e puntuali criteri di selezione degli interessi coinvolti nel fenomeno degli appalti pubblici, laddove ha voluto precisare³⁹ come debbano individuarsi i soggetti il cui interesse giustifichi l'attivazione dei compiti dell'Autorità, a

³⁷ *Regolamento concernente le audizioni periodiche delle formazioni associative*. Il testo è riportato nel Volume II, Sezione I.

³⁸ Art. 4, co. 2 del Regolamento.

³⁹ Determinazione assunta con deliberazione del 17 novembre 1999. Il testo della determinazione è riportata nel Volume II, Sezione III.

partire dalla previsione secondo cui l'Autorità, «anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi dello Stato»⁴⁰. E comunque, anche al di là dell'ipotesi di una richiesta di ispezione, i criteri individuati nella determinazione dell'Autorità sopra ricordata debbono ritenersi invocabili anche per le altre attività svolte dall'organismo di vigilanza.

PAGINA BIANCA

Il contesto europeo

L'obbligo di rendere più aperto e competitivo il mercato, in accordo con i principi del diritto della Comunità europea e sulla base delle norme del Trattato di Roma istitutivo della CEE, richiede una vigilanza sulla corretta applicazione del diritto comunitario nelle procedure nazionali, al fine di consentire la trasparenza e l'apertura dei mercati auspicata dal Trattato.

La Commissione europea, a questo riguardo, ha sempre teso a responsabilizzare gli Stati membri al fine di ottenere un maggiore rispetto della normativa comunitaria, ripartendo questo compito tra gli organismi delle pubbliche amministrazioni nazionali, gli operatori economici e le stesse istituzioni europee, in molti settori e, in particolare, anche nel settore dei lavori pubblici.

Indirizzi
comunitari ...

Tale ripartizione dei compiti è stata riproposta dalla Commissione con il *Libro verde* del 1996, in cui la si indicava come «conforme al principio di sussidiarietà e all'idea di partenariato tra istituzioni europee, Stati membri e soggetti economici, necessario per il successo della liberalizzazione degli appalti pubblici»¹. Nello stesso punto del *Libro verde* veniva sottolineata la necessità di migliorare la cooperazione con gli Stati membri, visto il cospicuo numero di procedure di infrazione previste². Queste procedure di infrazione hanno dato luogo a numerose sentenze della Corte di giustizia europea contro l'Italia, riguardanti anche il settore degli appalti pubblici, sia per evidente violazione del diritto comunitario sia per la violazione conseguente alla mancata attuazione delle direttive comunitarie.

...migliore
cooperazione
con gli Stati membri....

¹ Punto 2.2.1.

² Art. 226 del Trattato CE (già art. 169 CEE).

Capitolo 2

... sussidiarietà ...

Sempre in applicazione del principio di sussidiarietà³, la Commissione auspicava la costituzione o la designazione di autorità indipendenti destinate a dirimere, in ambito nazionale, la grande maggioranza delle controversie nel settore dei pubblici appalti. La Commissione ha ribadito⁴ questo concetto, evidenziando⁵: «dopo 35 anni di attuazione delle regole di concorrenza comunitarie, è oggi necessario sfruttare meglio la complementarietà che esiste fra gli organi nazionali e la Commissione e favorire l'applicazione di tali norme attraverso una rete di autorità operanti in base a principi comuni ed in stretta collaborazione».

... autorità
indipendenti...

Il coordinamento dell'attività delle autorità dipenderà anche da un sistema di informazione sui casi pendenti e sulle decisioni adottate per potere coinvolgere, oltre la stessa Commissione, sia le autorità giurisdizionali sia le autorità competenti di ciascuno Stato membro. Quanto sopra descritto dovrebbe portare ad un'applicazione più capillare e diffusa delle norme comunitarie, determinando un progressivo rafforzamento dell'intero sistema degli appalti pubblici. Inoltre, un siffatto sistema consentirebbe alla Commissione di sgravarsi di gran parte dei casi e di poter trattare in tempi brevi e approfonditamente quelli aventi un impatto a livello europeo o di rilevante importanza interpretativa.

Al fine di prevenire inadempimenti nel campo degli appalti pubblici, la Commissione si è impegnata a rafforzare la propria collaborazione con gli Stati membri, i quali devono informarla preventivamente sui progetti di grandi infrastrutture o di eventi importanti che presentino un interesse particolare nella materia degli appalti.

Proprio per raggiungere l'obiettivo della piena collaborazione, la Commissione europea⁶ ha rilevato che la creazione di autorità indipendenti costituisce un vero e proprio «punto di riferimento per la risoluzione rapi-

³ Art. 3 B del Trattato istitutivo della Comunità europea, riaffermato nella sua portata di norma fondamentale con il protocollo allegato al Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997.

⁴ Nel Libro bianco sulla modernizzazione delle norme per l'applicazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE, del 28 aprile 1999.

⁵ Paragrafo 92.

⁶ Comunicazione (98) 143 in data 11 marzo 1998.

da e informale di problemi di accesso agli appalti»⁷. Ferma restando la sua funzione di 'custode del diritto comunitario', la Commissione ritiene che il suo ruolo non debba essere quello di una 'super autorità di controllo' sui pubblici appalti, non possedendo, tra l'altro, risorse umane e materiali sufficienti per assolvere a questo compito. Pertanto, solo attraverso un vero e proprio decentramento delle competenze a favore delle autorità nazionali essa potrà focalizzare il proprio impegno sul trattamento dei soli casi che pongono importanti problemi.

Le prospettive in sede europea sono orientate verso l'affidamento alle autorità indipendenti dei singoli Stati membri della U.E. del compito di risolvere i casi a livello nazionale, nella consapevolezza che questo decentramento può comportare anche una più rapida e informale soluzione dei problemi relativi all'accesso agli appalti. Inoltre, la stessa comunicazione della Commissione prospetta la possibilità che le autorità indipendenti dei singoli Stati membri inizino a collaborare tra loro e con le istituzioni comunitarie per ottenere dati statistici affidabili e aggiornati.

... decentramento ...

Un progetto pilota per il coordinamento delle autorità nazionali nell'area degli appalti pubblici, è stato proposto dalla Danimarca, con la partecipazione di altri cinque Stati (Germania, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna)⁸. Obiettivo principale di questo progetto è trovare vie alternative per la risoluzione delle problematiche, incaricando le autorità indipendenti nazionali di tenersi in stretto contatto, reciprocamente scambiandosi informazioni anche per mezzo di un sistema unico informatico (SIMAP).

... Osservatorio
comunitario
e Progetto pilota ...

Questa collaborazione mira ad assicurare la risoluzione dei problemi di applicazione della normativa comunitaria, sulla base delle linee guida approvate nella riunione dei rappresentanti dei governi degli Stati partecipanti al progetto. Le parti interessate possono dunque scegliere modi, anche informali, per risolvere i loro problemi all'interno di questi Stati rivol-

⁷ Punto 2.2.3. della Comunicazione (98) 143.

⁸ Il progetto è stato avviato in via sperimentale il 10 dicembre 1998 e ad esso la Commissione partecipa in qualità di osservatore.

Capitolo 2

gendosi ai 'punti di contatto' individuati in ciascuno degli Stati partecipanti al Progetto.

Un importante obiettivo del Progetto pilota è quello di identificare il metodo per realizzare la soluzione rapida dei problemi relativi all'accesso nel mercato degli appalti nei Paesi partecipanti. A questo fine, ogni 'punto di contatto' in materia dovrà agire secondo le linee guida stabilite nell'accordo concluso tra gli Stati partecipanti per dirimere i problemi posti da richiedenti di nazionalità straniera, relativamente alla presunta violazione delle regole nazionali e comunitarie nelle procedure di gara effettuate dalle pubbliche amministrazioni del proprio Paese, con la collaborazione dell'autorità del Paese di appartenenza dell'eventuale ricorrente di nazionalità estera, con cui lavorerà al fine di raggiungere una chiara, rapida e informale soluzione del problema.

... banca dati
europea ...

Contemporaneamente, qualora il caso comporti la soluzione di importanti problemi di rilevanza comunitaria, i 'punti di contatto' degli altri Stati partecipanti verranno informati del contenzioso in atto, al fine di poter fruire anche del loro apporto per creare un'omogenea linea di indirizzo all'interno delle istituzioni coinvolte nel Progetto pilota. Contestualmente alla sperimentazione delle procedure di soluzione dei problemi, nell'ambito del progetto pilota sono in corso approfondimenti per la definizione di una banca dati europea, consultabile da coloro che ne abbiano interesse. In cui verranno immesse tutte le informazioni necessarie agli operatori del settore, al fine di evitare la ripetizione di errori di impostazione sulle procedure di gara.

Proprio l'obiettivo di creare utili fonti di informazione, sia per le stazioni appaltanti sia per i soggetti interessati a partecipare alle gare per l'aggiudicazione di lavori pubblici, renderà la banca dati europea strumento indispensabile al fine di rendere realizzabili le grandi opere appaltate dalla pubblica amministrazione, diminuendo sensibilmente il rischio della loro interruzione in dipendenza di un contenzioso che, se portato avanti un'autorità giurisdizionale, comporterebbe una notevole perdita di tempo e, conseguentemente, di denaro sino ad arrivare, nei casi estremi, alla incompiuta realizzazione dei lavori stessi.

La collaborazione instaurata tra queste autorità potrebbe fare risparmiare ingenti somme alle pubbliche amministrazioni dei Paesi partecipanti al Progetto, la cui attività di sorveglianza sugli appalti consentirà di snellire le complesse procedure adottate nel passato e garantire la realizzazione delle opere e la certezza del loro costo. A questo fine, gli Stati membri partecipanti si sono accordati per agire conformemente alle linee guida del progetto, nei casi in cui la competente autorità/ente in uno dei Paesi partecipanti richiede la cooperazione da parte di un'altra autorità/ente, al fine di risolvere un problema in un altro Stato partecipante.

Le linee evolutive del dibattito in ambito europeo prima descritte pongono in evidenza l'attualità del disegno istituzionale dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, che appare coerente con gli orientamenti attualmente prospettati in sede europea per garantire con modalità efficaci il rispetto della normativa comunitaria.

PAGINA BIANCA